

1. **Che validità hanno i Rapporti di controllo tecnico degli impianti trasmessi alle Autorità competenti precedentemente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali?**

I Rapporti di controllo tecnico degli impianti termici già trasmessi alle rispettive Autorità competenti, antecedenti al 1° gennaio 2015, conservano la validità stabilita al momento della presentazione; in particolare:

- per impianti di potenza termica inferiore a 35 kW:
 - nei casi di validità quadriennale (bollino € 24), i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno validità a partire dall'anno di emissione del bollino, questo compreso, fino al 31 dicembre dell'anno solare di scadenza dei quattro anni; pertanto nel corso dell'anno successivo dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella Adelle Disposizioni Regionali corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all'età del generatore, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.
 - nei casi di validità riferita al biennio solare (bollino € 9), i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno validità per il biennio indicato sul bollino, ovvero fino al 31 dicembre dell'anno solare di scadenza; pertanto nel corso dell'anno successivo dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella A delle Disposizioni Regionali corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all'età del generatore, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.
 - nel caso di validità riferita a biennio fisso (bollino 2013-2014), il nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line, dovrà essere trasmesso:
 - ✓ nel corso dell'anno 2015 per gli impianti per i quali il precedente Rapporto di controllo, completo di analisi di combustione e bollino, sia stato presentato nell'anno 2013;
 - ✓ nel corso dell'anno 2016 per gli impianti per i quali il precedente Rapporto di controllo, completo di analisi di combustione e bollino, sia stato presentato nell'anno 2014;
 - nei casi di validità riferita al biennio di stagione termica i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno validità per il biennio indicato sul bollino, ovvero fino al 31 luglio dell'anno di scadenza del biennio; pertanto nel corso del secondo semestre dell'anno di scadenza dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella Adelle Disposizioni Regionali corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all'età del generatore, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.
- per impianti di potenza termica uguale o superiore a 35 kW:
 - nei casi di validità annuale riferita all'anno solare, i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento; pertanto nel corso del 2015 dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella Adelle Disposizioni Regionali corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all'età del generatore al

momento del rilascio del Rapporto, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.

- nei casi di validità annuale riferita all'anno di stagione termica, i precedenti Rapporti di controllo tecnico avranno scadenza al 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento; pertanto nel corso del secondo semestre 2015 dovrà essere trasmesso un nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica, corredato di bollino o versamento on-line del contributo; la validità del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà quella riportata nella Tabella A delle Disposizioni Regionali corrispondente alla tipologia di impianto, alla potenza termica ed all'età del generatore al momento del rilascio del Rapporto, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.

2. Nel caso di impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW e alimentati a gas, come si determina l'età del generatore di calore agli effetti della cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di controllo di efficienza energetica?

L'età del generatore di calore a gas è intesa quella al momento dell'effettuazione dell'intervento di Controllo dell'efficienza energetica e rilascio del relativo Rapporto; in particolare:

- se al momento dell'intervento l'età del generatore è inferiore o uguale a 15 anni (calcolati dal giorno di installazione dell'impianto, come indicato nel libretto), la validità della certificazione e la relativa cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà di quattro anni, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso;
- se al momento dell'intervento l'età del generatore è maggiore di 15 anni (calcolati dal giorno di installazione dell'impianto, come indicato nel libretto), la validità della certificazione e la relativa cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di controllo di efficienza energetica sarà di due anni, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.

3. Nel caso di impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW e alimentati a gas, cosa succede se il generatore di calore raggiunge i 15 anni di età nel periodo di validità della certificazione?

Per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei casi in cui il generatore di calore a gas superi i 15 anni di età durante il periodo di validità del Rapporto di controllo di efficienza energetica, quest'ultimo conserva la validità fino al termine prestabilito al momento della trasmissione del Rapporto di controllo. Alla scadenza del termine, la cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di controllo di efficienza energetica diventerà di due anni, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del Rapporto stesso, questo compreso.

4. Chi può inviare il rapporto di controllo di efficienza energetica?

Il rapporto di controllo di efficienza energetica può essere inviato dal Rappresentante Legale della ditta o, in alternativa, da un qualsiasi suo collaboratore che possieda proprie login e password di accesso a CAITEL. Tali operatori devono essere stati preventivamente abilitati ad operare sul catasto dal Rappresentante Legale stesso, utilizzando la specifica funzione presente su CAITEL. Il manutentore che effettua l'intervento di controllo di efficienza energetica presso il cliente è comunque tenuto a firmare la copia cartacea del rapporto di controllo di efficienza energetica, che deve rilasciare al cliente stesso.

5. Come si comporta il manutentore nel caso in cui incorra in un impianto mai censito?

Nel caso di impianti mai censiti occorre compilare la scheda identificativa dell'impianto riportando la data di installazione o, in alternativa, l'anno di costruzione del generatore. La scheda va poi caricata nel catasto regionale degli impianti termici

6. Nel caso in cui in un immobile siano presenti più macchine termiche, come ci si comporta in merito all'invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica e il pagamento dei relativi contributi?

In generale si possono individuare le seguenti situazioni:

- in caso di impianto autonomo, si ha generalmente 1 unico codice catasto e 1 unicolibretto di impianto. Se sono presenti più gruppi omogenei con una o più macchine termiche, occorre inserire tante schede "macchina" quanti sono le macchine termiche presenti.
- in caso di impianto centralizzato occorre fare riferimento alle reti di distribuzione: si hanno tanti codici catasto e tanti libretti quante sono le reti di distribuzione presenti. Per ciascuna rete di distribuzione occorre inserire tante schede "macchina" quanti sono le macchine termiche presenti.

Nell'ambito dello stesso impianto (collegato ad un codice catasto e ad un libretto) occorre raggruppare le macchine termiche secondo i seguenti gruppi omogenei (da tabella A delle Disposizioni Regionali):

- a) Generatori alimentati a combustibile liquido o solido
- b) Generatori alimentati a gas, metano o Gpl
- c) Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta
- d) Pompe di calore a compressione di vapore azionate da energia termica
- e) Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica
- f) Impianti alimentati da teleriscaldamento - sottostazione di scambio termico da rete adutenza
- g) Impianti cogenerativi

È necessario compilare un rapporto di controllo di efficienza energetica per ciascun gruppo omogeneo con tante schede quante sono le macchine afferenti a tale gruppo.

Il contributo da pagare corrisponderà alla somma delle potenze delle singole macchine afferenti a ciascun gruppo omogeneo

ESEMPI

- All'interno di una unità immobiliare indipendente ci sono 3 caldaie alimentate dallo stesso combustibile con potenze pari a 12, 13 e 15 Kw
Avremo:
1 libretto di impianto
1 codice catasto
1 rapporto di controllo di efficienza energetica con 3 schede, una per ogni caldaia.
Verrà richiesto il pagamento di un unico contributo corrispondente ad una potenza pari a 40kW (46€)
- All'interno di una unità immobiliare indipendente ci sono 2 caldaie alimentate con 2 combustibili differenti con potenze pari a 12 e 15 kW
Avremo:
1 libretto di impianto
1 codice catasto
2 rapporti di controllo di efficienza energetica
Verrà richiesto il pagamento di 2 contributi corrispondenti rispettivamente alla potenza di 12 e 15 kW (24€ ciascuno)
- All'interno di uno stabile con più appartamenti c'è 1 generatore (pompa di calore reversibile) con un unico sistema di distribuzione e con potenza pari a 100 kW
Avremo:

1 libretto di impianto

1 codice catasto

1 rapporti di controllo di efficienza energetica

Verrà richiesto il pagamento di 1 contributo corrispondente alla potenza di 100 kW(80€)

- All'interno di uno stabile con più appartamenti ci sono 3 generatori di calore a servizio di 3 unità immobiliari con diversi sistemi di distribuzione ma collocati in una centrale termica.

Avremo:

3 libretti di impianto

3 codici catasto

3 rapporti di controllo di efficienza energetica

Verrà richiesto il pagamento di 3 contributi corrispondenti alla potenza di ciascun generatore

- All'interno di uno stabile con più appartamenti c'è un generatore di calore centralizzato e due condizionatori fissi di potenza pari a 15 kW ciascuno con diversi sistemi di distribuzione.

Avremo:

3 libretti di impianto

3 codici catasto

3 rapporti di controllo di efficienza energetica

Verrà richiesto il pagamento di 3 contributi corrispondenti alla potenza di ciascuna macchina termica

7. Come ci si comporta nel caso in cui non si possa risalire alla data di installazione di una macchina?

Se non si conosce la data di installazione di una macchina è possibile inserire la data di costruzione della macchina stessa. In ogni caso, se non si conosce la data esatta ma solo l'anno, occorre inserire, come giorno e mese, 1 gennaio.

Se la data di installazione e la data di costruzione sono entrambi irreperibili, si dovrà compilare il campo inserendo la data convenzionale del 1 gennaio 1900.

8. Come si compila il campo "Depressione nel canale di fumo" del rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1?

Il termine "depressione" sottintende che il valore misurato vada sottratto dalla pressione ambiente per determinare la pressione nel canale di fumo. Una canna fumaria funzionante correttamente ha quindi un valore di depressione positivo. Non è previsto che la depressione possa essere negativa in quanto in questo caso il generatore non sarebbe in grado di evacuare i fumi; inoltre in mancanza di tiraggio la misura dei fumi fornirebbe valori del tutto inaffidabili.

Nel caso in cui si riscontrasse una depressione negativa occorre valorizzare con SI il campo "presenza di riflusso dei prodotti della combustione". Questo inibirà la possibilità di compilare il valore relativo alla depressione che per tanto non dovrà essere compilato.

9. Come ci si comporta nel caso in cui si è trasmesso un rapporto in cui erroneamente si è indicato che l'impianto non può funzionare?

Nel caso in cui si sia trasmesso un rapporto in cui erroneamente si è indicato che l'impianto non può funzionare occorre inviare una PEC all'ente competente per fermare la procedura di invio dell'ispezione a pagamento a carico del responsabile di impianto. Successivamente occorre accedere a CAITEL per trasmettere un nuovo rapporto di controllo pagando il relativo contributo.

10. Come ci si comporta nel caso in cui si è trasmesso un rapporto in cui si è indicato che l'impianto non può funzionare e, successivamente, si è operato sull'impianto stesso per adeguarlo?

Come nel caso precedente occorre inviare una PEC all'ente competente per fermare la procedura di invio dell'ispezione a pagamento a carico del responsabile di impianto. Successivamente occorre accedere a CAITEL per trasmettere un nuovo rapporto di controllo pagando il relativo contributo.

11. Come ci si comporta nel caso in cui ci si renda conto di aver trasmesso un rapporto di controllo di efficienza energetica contenente un errore o nel caso in cui si apportino delle modifiche all'impianto durante il periodo di validità del Rapporto stesso?

Durante il periodo di validità di un rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile trasmettere degli ulteriori rapporti di controllo senza dover versare il relativo contributo. Si specifica che la data di riferimento per la scansione delle tempistiche dell'invio dei successivi rapporti a pagamento rimane quella dell'invio dell'ultimo rapporto per il quale è stato pagato il contributo. Si fa presente che, se durante il periodo di validità del rapporto si dovesse trasmettere un ulteriore rapporto con indicato che l'impianto non può funzionare, verrà inviata da parte dell'ente competente un'ispezione a pagamento a carico del responsabile di impianto.

12. Come ci si comporta nel caso in cui si trasmetta un rapporto di controllo di efficienza energetica pagando il contributo durante il periodo di validità del precedente rapporto.

PREMESSA: questa situazione si può verificare esclusivamente in fase di trasmissione del primo rapporto di controllo di efficienza energetica tramite CAITEL, quando il precedente è stato inviato all'Ente competente prima del rilascio di Caitel (gennaio 2016). Nel caso in cui venga trasmesso un rapporto di controllo a pagamento quando il precedente è ancora in corso di validità occorre inviare una PEC all'Ente competente. L'Ente accederà al sistema per prolungare la validità del pagamento del rapporto per una durata temporale proporzionale all'importo pagato.

ESEMPIO: nel 2015 ho effettuato un controllo di efficienza energetica su un generatore alimentato a gas da 20kW installato da 5 anni e, non essendo ancora in funzione CAITEL, ho inviato una copia del Rapporto di controllo di efficienza energetica all'ente competente pagando un contributo di 24€. Nel 2016 ho effettuato la manutenzione sull'impianto e ho trasmesso tramite CAITEL il rapporto di controllo di efficienze energetica, pagando nuovamente i 24 €, nonostante li avessi già pagati lo scorso anno. Successivamente all'invio di una PEC al proprio Ente Competente la validità del pagamento, a parità di condizioni del gruppo omogeneo, verrà prolungata di 4 anni. Per cui dovrò trasmettere un successivo rapporto di controllo nel 2018, ma non pagherò alcun contributo fino al 2020, anno in cui dovrò trasmettere un ulteriore rapporto di controllo.

13. Come ci si comporta nel caso in cui ci siano delle variazioni relative a Partita IVA o Ragione Sociale dell'impresa di manutenzione accreditata su CAITEL?

Nel caso in cui ci sia la necessità di modificare la ragione sociale o la partita IVA della ditta accreditata su CAITEL occorre inviare una PEC a Regione Liguria (protocollo@pec.regione.liguria.it) indicando sia i vecchi dati che i dati da sostituire

14. Come si compila un rapporto di controllo di efficienza energetica per impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore?

Attualmente è disponibile solo una norma tecnica che consente di effettuare il controllo del sottosistema di generazione previsto all'articolo 8 comma 9 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 – la UNI 10389-1, per gli impianti con generatore di calore a fiamma. Per le altre tipologie di impianti, in attesa che l'UNI pubblichi le pertinenti norme tecniche o prassi di riferimento, si provvede a redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica e le relative pagine del libretto di impianto, senza effettuare la misurazione delle temperature caratteristiche del ciclo frigorifero (surriscaldamento, sottoraffreddamento ecc.) che non vanno quindi riportate obbligatoriamente sul rapporto.

15. Come si compila un rapporto di controllo di efficienza energetica per impianti con generatore di calore a fiamma non predisposti per il controllo fumi?

Il comma 8, art.5 del DPR 412/93 prescrive che “Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni.” Ciò implica che l'analisi dei fumi non è obbligatoria solo per caldaie installate precedentemente all'entrata in vigore del DPR 412 o nel caso in cui la somma delle potenze dei generatori fissi al servizio di un immobile (es. termoconvettori) sia inferiore a 10kW. In tutti gli altri casi il foro, se non presente, deve essere realizzato secondo le indicazioni del costruttore o, in mancanza di queste, secondo quanto indicato dalla norma UNI 10381.